



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE KRONOS"

è costituita quale associazione non riconosciuta avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs. 117/2017, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 18 Cost. e delle seguenti articoli 36, 37, 38 e 42 bis del codice civile. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Caraffa (CZ) in Contrada Difesa Z.I. snc ed opera sull'intero territorio nazionale. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Oggetto sociale dell'Associazione

L'oggetto sociale prevalente dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e membri e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. L'Associazione promuove la costituzione di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che operano in interazione con il sistema energetico secondo le modalità individuate dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo; l'Associazione favorirà all'interno degli ambiti territoriali in cui opera l'accrescimento del benessere ambientale e sociale e la riduzione dei costi energetici degli associati utilizzando, nel rispetto di quanto previsto dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR - GSE" approvate con Decreto del MASE n. 22 del 23 febbraio 2024, i benefici degli incentivi previsti dalla normativa specifica in materia quali, a mero titolo di esempio, il contributo su fondi PNRR per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da inserire in CER di cui all'art. 14 comma 1 lettera e) del D.lgs. 199/2021, la Tariffa Premio prevista dal DM n. 414 del 7 dicembre 2023 nonché gli importi riconosciuti dal GSE quali corrispettivi per la Valorizzazione dell'Energia Condivisa di cui alla delibera Arera 727/2002/R/EEL, e di qualunque altra misura fonte di risorsa finanziaria compatibile con le attività connesse alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L'eventuale importo della Tariffa Premio eccedente la percentuale del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 4 del DM n. 414 del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale,

a favore dei propri associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Per raggiungere gli scopi dell'oggetto sociale l'Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalle Comunità anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalle Comunità, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio ed offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;

- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;

- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;

fornire qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai

precedenti punti.

- potrà svolgere anche il ruolo di Gruppo d'Acquisto ai fini di ottenere vantaggi economici per tutti gli associati.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. L'Associazione può avvalersi di consulenti, professionisti e fornitori terzi per i servizi da erogare agli associati nonché per il calcolo e la gestione del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

TITOLO II

Associati

Articolo 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti i consumatori, i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia rinnovabile aventi i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia; qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere esclusivamente persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, che devono comunque risultare equi e proporzionati

alla compartecipazione agli eventuali investimenti sostenuti.

L'adesione all'Associazione, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale si esprime il Consiglio Direttivo il quale, verificati i requisiti posseduti dal richiedente ai fini della partecipazione ad una CER, è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato l'accoglimento della richiesta o le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione.

- dichiarare di accettare le norme dello statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 30 giorni e ne è data immediata comunicazione all'interessato, il quale, in caso di diniego, può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità o ad un suo delegato ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa in accordo al vigente Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) e delle Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ed alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Per recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato e può avvenire in qualsiasi momento. Le quote associative sin allora versate non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

E' causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente.
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Vicepresidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- delibera sull'eventuale quota associativa;

- delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 8 del D.lgs. 199/2021 e regolati dal Decreto attuativo n. 414 del 7/12/2023 Titolo II (la Tariffa Premio) e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui alla delibera Arera 727/2002/R/EEL, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali pagamenti delle bollette energetiche ove la comunità deliberi di

accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica; in tal senso l'Associazione destinerà l'importo della Tariffa Premio eccedente la percentuale del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM n. 414 del 7 dicembre 2023, ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- delibera sugli impieghi dei fondi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica ai sensi del Titolo III del DM n. 414 del 7/12/2023 per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili inseriti nella Comunità;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- delibera su eventuali compensi del Consiglio Direttivo e dei membri dell'organo di controllo e il Revisore in caso di nomina;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla liquidazione dell'associato receduto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione quale pec o posta elettronica ovvero anche tramite portale elettronico, che garantisca la prova dell'avvenuto invio almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare ai singoli associati almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato ha facoltà di delegare ai sensi di legge un terzo a rappresentarlo in assemblea, con delega sottoscritta dal delegante.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita alle stesse condizioni di quanto previsto per l'assemblea ordinaria.

Il voto si esercita in modo palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- assicurare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, nominare consulenti, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire procure speciali o mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- provvedere direttamente od eventualmente incaricare soggetti terzi, siano essi imprese, professionisti o persone fisiche, di curare gli incassi degli introiti derivanti dalla condivisione di energia, la cessione della energia prodotta al GSE od a terzi con lo strumento del ritiro dedicato o strumento analogo, gestire i riparti dei ricavi dall'energia condivisa, curare la regolazione dei rapporti energetici ed economici tra i membri e la comunità stessa, gestire il pagamento delle bollette energetiche, se previsto, nonché, ove occorresse, gestire tutti gli altri aspetti organizzativi deliberati dall'Assemblea, rendendo disponibili riepiloghi periodici ai membri della comunità;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio propone l'eventuale "Regolamento dello Statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi e può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione, ad esempio mail ordinaria o pec, che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se istituito.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è il responsabile del riparto dell'energia condivisa per conto della configurazione e può nominare quale responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa un soggetto terzo incaricato con mandato specifico senza rappresentanza di durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento; può delegare a tale soggetto o ad altro soggetto terzo incaricato con specifico mandato anche la gestione del servizio di pagamento delle bollette, se previsto; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 10 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Art. 10- bis - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - ter - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli



stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può anche essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 13.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 13 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi introdotti dal D.lgs. 199/2021 e regolati dal Decreto Mase n. 414 del 7 dicembre 2023 e ss.mm.ii. per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali, con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 modificato dal D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. con il pagamento degli incentivi;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) benefici spettanti alla Comunità di cui all'art 8 del D.lgs. 199/2021 e disciplinati dal Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e ss.mm.ii.
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 15 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri associativi individuati con delibera del Comitato Direttivo salvo altra destinazione impartita dalle specifiche norme vigenti in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 16 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili, l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale se istituito.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Articolo 17 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto, Caraffa 16/07/2024

Francesco Rondinelli

Raffaele De Carlo

Giuseppe Urso

Claudio Pugliese

Vincenzo Gerace

Gabriele Minieri

Valentina Bilotta

